

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

## 11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro, previdenza sociale)

### 35° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 DICEMBRE 1989

Presidenza del Presidente GIUGNI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti» (1217), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scovacricchi e Romita; Mancini ed altri; Cristofori ed altri; Migliazzo ed altri; Cavicchioli ed altri;

«Norme per la ricongiunzione dei contributi previdenziali obbligatoriamente versati dai liberi professionisti» (90), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori;

«Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i

liberi professionisti» (826), d'iniziativa del senatore Favilla e di altri senatori.

**(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1217; assorbimento dei disegni di legge nn. 90 e 826)**

PRESIDENTE, <i>ff. relatore alla Commissione</i> .....	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
ANTONIAZZI (PCI) .....	4, 5, 9 e <i>passim</i>
BISSI, <i>sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i> .....	3, 4
DI STEFANO (DC) .....	9
FLORINO (MSI-DN) .....	10
PERRICONE (PRI) .....	10

*I lavori hanno inizio alle ore 11,15.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

- «**Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti**» (1217), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scovacricchi e Romita; Mancini ed altri; Cristofori ed altri; Migliazzo ed altri; Cavicchioli ed altri
- «**Norme per la ricongiunzione dei contributi previdenziali obbligatoriamente versati dai liberi professionisti**» (90), d'iniziativa del senatore Scevarolli e di altri senatori
- «**Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti**» (826), d'iniziativa del senatore Favilla e di altri senatori  
(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1217; assorbimento dei disegni di legge nn. 90 e 826)

**PRESIDENTE**, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti», già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scovacricchi e Romita; Mancini Vincenzo, Cristofori, Antonucci, Azzolini, Battaglia Pietro, Binetti, Carrus, Cimmino, Gelpi, Gottardo, Loiero, Pisicchio, Righi, Rocchi, Sapienza e Tealdi; Cristofori, Righi, Mancini Vincenzo, Azzolini, Carrus, Ricci, Armellin, Balestracci, Bianchini, Bonferroni, Zambon, Zaniboni, Zampieri, Zoso, Zolla, Zuech, Rinaldi, Patria, Alessi, Anselmi, Antonucci, Astone, Azzaro, Battaglia Pietro, Bodrato, Borra, Borri, Brocca, Caccia, Cafarelli, Campagnoli, Carelli, Casati, Casini Carlo, Casini Pier Ferdinando, Castagnetti Pierluigi, Chiriano, Cobellis, Coloni, Contu, Costa Silvia, De Gennaro, Del Mese, Ferrari Bruno, Fiori, Foti, Fronza Crepaz, Galli, Fumagalli Carulli, Gitti, Grippo, Lattanzio, Latteri, Leone, Lia, Lucchesi, Lusetti, Malvestio, Manfredi, Mannino Calogero, Meleleo, Menzorio, Napoli, Nucci Mauro, Orsenigo, Paganelli, Pellizzari, Perani, Perrone, Piredda, Portatadino, Pujia, Quarta, Rabino, Radi, Ravasio, Ricciuti, Rosini, Russo Raffaele, Russo Vincenzo, Saretta, Senaldi, Silvestri, Sinesio, Stegagnini, Tancredi, Torchio, Urso, Vairo, Vecchiarelli, Viscardi, Viti e Zoppi; Migliasso, Pallanti, Lodi Faustini Fustini, Ghezzi, Bassolino, Francese, Lucenti, Nappi, Rebecchi, Recchia, Samà e Sanfilippo; Cavicchioli, Rais, Mastrogiacomo, Rotiroti e Vazzoler; «Norme per la ricongiunzione dei contributi previdenziali obbligatoriamente versati dai liberi professionisti», d'iniziativa del senatore Scevarolli, Bozzello Verole, Cimino e Muratore; «Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti», d'iniziativa dei senatori Favilla, Berlanda, Pinto, De Cinque, Coviello, D'Amelio, Salerno, Azzarà, Santalco, Colombo e Busseti.

Propongo che sia acquisita alla nuova sede la discussione generale già effettuata in sede referente.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

In sostituzione del relatore, senatore Zanella, e con riferimento alla discussione avvenuta in sede referente, ribadisco le ragioni che fanno ritenere opportuna l'urgente approvazione del disegno di legge n. 1217, approvato dalla Camera dei deputati, il cui testo è stato preso a base della discussione, peraltro apportandovi alcuni emendamenti suggeriti dallo stesso relatore Zanella che consentono di superare le obiezioni della 5<sup>a</sup> Commissione in merito alla copertura finanziaria. Questi emendamenti sono stati sottoposti alla Commissione bilancio che li ha esaminati dando il parere favorevole, così come aveva dato parere favorevole ad altri due emendamenti presentati in precedenza.

Confermo quindi la necessità di approvare questo provvedimento e chiedo ai colleghi che ciò sia fatto nel più breve tempo possibile.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo raccomanda l'approvazione urgente di questo provvedimento per porre fine ad una sperequazione sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi anche per i liberi professionisti.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

##### *(Facoltà di ricongiunzione)*

1. Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo, che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.

2. Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero professionista.

3. Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

4. Dopo il compimento dell'età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un'unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Zanella il seguente emendamento, che faccio mio:

*Dopo il comma 4 dell'articolo 1 aggiungere il seguente:*

«Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità, può chiedere all'ente erogatore, la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione trasferita. La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi del successivo articolo 2».

ANTONIAZZI. Vorrei esprimere la mia preoccupazione in materia di ricongiunzione dei contributi. Noi abbiamo la legge n. 29 del 1979 che regola tutta la materia per il settore pubblico, per quello privato e per i lavoratori autonomi. Non so se l'ufficio legislativo del Ministero ha esaminato gli emendamenti perchè quella legge fissa norme precise per ciò che attiene la ricongiunzione dei contributi. Una delle norme dice che la domanda di ricongiunzione dei contributi si può fare finchè si è in servizio, cessato il servizio non può essere ripresentata domanda di ricongiunzione che in tal caso viene regolarmente respinta. Con questo emendamento noi introduciamo, di fatto, una deroga alla legge generale. Non vorrei che questo fatto aprisse un problema di carattere costituzionale e cioè quello di utilizzare per una parte dei lavoratori un criterio e per questi lavoratori un altro criterio, dal momento che qui si dice che anche coloro che hanno cessato il servizio e che sono in pensione possono, entro un anno, fare la domanda per trasferire gli altri contributi. Capisco che, da un punto di vista concreto, se si maturano ancora contributi dal momento che si va in pensione si dovrebbero utilizzare. Però, è anche vero che, non esistendo questa possibilità in un altro settore, si verrebbero a creare problemi.

La mia quindi non è una opposizione bensì una preoccupazione che nasce da un'approfondimento di questo tipo di emendamento. Ecco perchè ho detto che sarebbe importante un parere che potrebbe anche essere già stato espresso dall'ufficio legislativo del Ministero. Certo, il Ministero cerca di portare alla omogeneizzazione dei trattamenti o degli indirizzi di fondo. Quindi, se vi sono garanzie sotto questo profilo, non esistono da parte nostra obiezioni a questo emendamento.

BISSI, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Ritengo che questa preoccupazione possa essere superata, perchè, in effetti, sull'emendamento è stato già espresso parere favorevole. L'unica preoccupazione potrebbe riguardare la quantificazione della spesa ma credo che possa essere superata.

ANTONIAZZI. Non vorrei però che tra tre mesi si proponesse una modifica del principio generale sulla ricongiunzione. Comunque, lei dichiara che il problema non esiste ed io, prendendone atto, non mi oppongo all'emendamento.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Desidero dichiarare, per evitare che affiorino profili di dubbia costituzionalità e per agevolare l'approvazione del disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento, che data la natura particolare del lavoro autonomo, delle stesse modalità di attribuzione delle pensioni, un trattamento di carattere differenziato potrebbe rientrare in quel criterio di ragionevolezza che la Corte costituzionale pone alla base della diversità di trattamento, come presupposto affinché non si pongano problemi di disparità non giustificati.

ANTONIAZZI. Le mie perplessità rimangono, ma non posso che prendere atto delle dichiarazioni dell'ufficio legislativo del Ministero.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal senatore Zanella.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

**È approvato.**

#### Art. 2.

##### *(Modalità di ricongiunzione)*

1. Ai fini di cui all'articolo 1, la gestione o le gestioni interessate trasferiscono a quella in cui opera la ricongiunzione l'ammontare dei contributi di loro pertinenza maggiorati dell'interesse composto al tasso annuo del 4,50 per cento.

2. La gestione presso la quale si effettua la ricongiunzione delle posizioni assicurative pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica, determinata in base all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato, e le somme versate dalla gestione o dalle gestioni assicurative a norma del comma 1.

3. Il pagamento della somma di cui al comma 2 può essere effettuato, su domanda, in un numero di rate mensili non superiore alla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi ricongiunti, con la maggiorazione di un interesse annuo composto pari al 4,50 per cento.

4. Il debito residuo al momento della decorrenza della pensione può essere recuperato ratealmente sulla pensione stessa fino al raggiungimento del numero di rate indicato nel comma 3. È comunque fatto salvo il trattamento previsto per la pensione minima erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

A questo articolo ho presentato i seguenti emendamenti:

«All'articolo 2, comma 3, sostituire alle parole: "pari al 4,50 per cento", le seguenti: "pari al tasso di variazione medio annuo dell'indice

dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'ISTAT con riferimento al periodo di 12 mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente"»;

«All'articolo 2, comma 4, sopprimere le parole da: "È comunque" a "previdenza sociale"».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il primo emendamento sostitutivo da me presentato.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo emendamento soppressivo da me presentato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli successivi. Ne do lettura:

#### Art. 3.

##### *(Esercizio della facoltà)*

1. Le facoltà di cui all'articolo 1 possono essere esercitate una sola volta, salvo che il richiedente non possa far valere, successivamente alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno dieci anni, di cui almeno cinque di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente esercitata.

2. La facoltà di chiedere la ricongiunzione di ulteriori periodi di contribuzione successivi alla data da cui ha effetto la prima ricongiunzione e per i quali non sussistano i requisiti di cui al comma 1, può esercitarsi solo all'atto del pensionamento e solo presso la gestione sulla quale sia stata precedentemente accentrata la posizione assicurativa.

**È approvato.**

#### Art. 4.

##### *(Adempimenti gestionali e criteri di trasferimento)*

1. Per gli effetti di cui agli articoli 1 e 2 la gestione previdenziale presso cui si intende accentrare la posizione assicurativa chiede, entro sessanta giorni dalla data della domanda di ricongiunzione, alla gestione o alle gestioni interessate tutti gli elementi necessari od utili per la costituzione della posizione assicurativa e la determinazione dell'onere di riscatto. Tali elementi devono essere comunicati entro novanta giorni dalla data della richiesta.

2. Entro centottanta giorni dalla data della domanda, la gestione presso cui si accentra la posizione assicurativa comunica all'interessato l'ammontare dell'onere a suo carico nonché il prospetto delle possibili rateizzazioni. Ove la relativa somma non sia versata, in tutto o almeno per la parte corrispondente alle prime tre rate, alla gestione di cui sopra entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della comunicazione, o non sia presentata entro lo stesso termine la domanda di rateazione di cui all'articolo 2, comma 3, s'intende che l'interessato abbia rinunciato alle facoltà di cui all'articolo 1.

3. Il versamento, anche parziale, dell'importo dovuto determina l'irrevocabilità della domanda di ricongiunzione.

4. La gestione competente, avvenuto il versamento di cui al comma 2, chiede alla gestione o alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione o di iscrizione di loro pertinenza secondo i seguenti criteri:

a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;

b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50 per cento a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell'intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;

c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.

5. Dagli importi da trasferire sono escluse le somme riscosse ma non destinate al finanziamento della gestione pensionistica.

6. Il trasferimento delle somme deve essere effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta. In caso di ritardato trasferimento la gestione debitrice è tenuta alla corresponsione, in aggiunta agli importi dovuti, di un interesse annuo al tasso del 6 per cento a decorrere dal sessantunesimo giorno successivo alla data della richiesta.

**È approvato.**

#### Art. 5.

##### *(Determinazione del diritto e della misura della pensione)*

1. Le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la

posizione assicurativa, purchè i periodi di contribuzione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni o sia stata raggiunta l'età per il collocamento a riposo per aver maturato il diritto alla pensione di vecchiaia, fatte salve le specifiche norme per la pensione di inabilità o invalidità.

2. Per i contributi versati in misura fissa si assume quale reddito o retribuzione, agli effetti pensionistici, il decuplo dei contributi medesimi.

**È approvato.**

Art. 6.

*(Coincidenza di periodi di contribuzione)*

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 1 e 2, ove si verifichi coincidenza di più periodi coperti da contribuzione sono utili quelli relativi ad attività effettiva. In mancanza di questa, la contribuzione è utile una sola volta ed è quella di importo più elevato. La contribuzione non considerata verrà rimborsata su richiesta dell'interessato, maggiorata degli interessi legali.

2. Gli importi dei versamenti volontari non considerati vanno a scomputo dell'onere a carico del richiedente di cui all'articolo 2, comma 2.

**È approvato.**

Art. 7.

*(Facoltà per i superstiti)*

1. Le facoltà previste dagli articoli precedenti possono essere esercitate anche dai superstiti entro due anni dal decesso dell'interessato, subentrando i medesimi ai fini della presente legge nelle posizioni giuridiche del dante causa.

**È approvato.**

Art. 8.

*(Esclusione dall'applicazione di disposizioni)*

1. Nei confronti dei soggetti che si avvalgono delle facoltà previste dalla presente legge, non si applicano le norme di cui all'articolo 21 della legge 20 settembre 1980, n. 576, all'articolo 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 6, all'articolo 21 della legge 20 ottobre 1982, n. 773, e all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

**È approvato.**

Il senatore Zanella ha presentato un emendamento, che faccio mio, tendente ad inserire dopo l'articolo 8 il seguente articolo aggiuntivo:



«Art. . . .

*(Norme integrative alla legge 29 gennaio 1986, n. 21,  
recante riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza  
a favore dei dottori commercialisti)*

1. I limiti di anzianità di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 29 gennaio 1986, n. 21 non si applicano a coloro che hanno compiuto rispettivamente 65 o 70 anni di età, prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 21.

2. In caso di sbilancio della gestione della cassa di previdenza a favore dei dottori commercialisti si provvederà ad innalzare le aliquote contributive a carico degli iscritti, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della predetta legge n. 21 del 1986, senza alcun aggravio a carico dello Stato».

ANTONIAZZI. Ritengo che l'emendamento sia pleonastico.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Potrebbe sembrare ridondante, ma ha valore esplicativo. Si chiarisce che non vi sono rischi dal punto di vista della copertura finanziaria perchè lo sbilancio verrebbe coperto modificando le aliquote.

ANTONIAZZI. Non ci si deve però poi lamentare per le ripetizioni che si riscontrano nelle leggi.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo di un articolo di cui ho testè dato lettura.

**È approvato.**

Art. 9.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione finale.

DI STEFANO. Il Gruppo della Democrazia cristiana non può che accogliere con soddisfazione questo atto di giustizia. Infatti, la legge n. 29 del 1979 si prefiggeva di raggiungere le stesse finalità di conseguire un'unica pensione, però non aveva considerato le posizioni assicurative costituite presso le varie casse di previdenza dei liberi professionisti. Nella passata legislatura sia la Camera dei deputati che il Senato avevano riconosciuto l'urgenza di questo provvedimento, ma la fine anticipata della legislatura non consentì di arrivare ad una

definitiva approvazione; per cui oggi con piacere esprimiamo un voto favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

ANTONIAZZI. Dirò pochissime parole per confermare il voto già espresso nell'altro ramo del Parlamento, voto che ha una motivazione di fondo: la generalizzazione del sistema previdenziale e delle sue forme obbligatorie presuppone che vi sia una omogeneizzazione dei trattamenti. Anche i lavoratori liberi professionisti devono essere posti sul piano degli altri lavoratori, consentendo loro di ricongiungere i contributi versati.

Io che ho su questi problemi una visione più globale, nel senso che continuo ad insistere su un'unica cassa di tutte le libere professioni per arrivare realmente ad una omogeneizzazione dei trattamenti con tutti gli annessi e connessi, vorrei far presente che il disegno di legge in esame è solo un primo atto. Giocano certamente interessi particolaristici, ma ormai siamo in una situazione in cui tutti i provvedimenti di legge a favore delle casse dei liberi professionisti presentano una omogeneizzazione generalizzata dei principi ispiratori fondamentali. Con il disegno di legge in discussione si fa un passo avanti in tale direzione.

Ci auguriamo, essendo state le modifiche di lieve entità, che la Camera dei deputati possa approvare in tempi rapidi il disegno di legge, per far sì che le categorie interessate possano regolarizzare la loro posizione previdenziale. Per tutte queste ragioni esprimiamo un voto favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PERRICONE. Dichiaro il voto favorevole del Gruppo repubblicano.

FLORINO. La legge n. 29 del 1979 doveva prevedere la ricongiunzione dei contributi per tutte le categorie. Dopo dieci anni prendiamo atto che si è fatta giustizia per i liberi professionisti. Riteniamo che si debba affrontare anche il problema riguardante le altre categorie e per questi motivi, soprattutto per l'impegno che il Governo ha ritenuto di dover adottare nei confronti di questa categoria, noi esprimiamo un voto favorevole.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. A nome del Gruppo socialista esprimo un voto favorevole ribadendo le ragioni con cui uguale voto è stato motivato dagli altri Gruppi.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge n. 1217.

**È approvato.**

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge nn. 90 e 826 restano assorbiti.

*I lavori terminano alle ore 11,40.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

Dott. GIOVANNI LENZI